

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

**Ai Rettori delle Università
ed Istituti Universitari
LORO SEDI**

**Ai Presidenti degli Enti di
Ricerca
Loro SEDI**

**Prot. N. 240 del 18 dicembre 2008
Uff. IV – Settore PRIN**

OGGETTO: Nota illustrativa delle procedure per la richiesta di cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (Bando PRIN 2008)

Lo scopo dell'intervento di cui al D.M. 1407/ric del 4 dicembre 2008 consiste principalmente nel sostegno finanziario del MIUR alle attività di ricerca libera di eccellenza (curiosity driven), sia per lo sviluppo scientifico del paese sia per un generale avanzamento nelle conoscenze fondato su contenuti e metodi autonomamente scelti dai proponenti.

In quest'ottica, il bando PRIN 2008 presenta alcune innovazioni rispetto al recente passato, attraverso le quali si tende a garantire:

- l'abolizione dell'impegno preventivo in termini di mesi/persona;
- una maggiore flessibilità sia in fase di predisposizione del progetto che nella fase di futura gestione, con l'abolizione di alcuni rigidi schematismi;
- una maggiore attenzione alla fase di valutazione ex-post (in particolare per quanto concerne l'aspetto dell'efficacia generale dell'intervento finanziario da parte del MIUR);
- un minore coinvolgimento economico da parte degli Atenei e degli Enti Pubblici di Ricerca, al fine di conseguire un più razionale utilizzo delle risorse;
- una maggiore collaborazione tra il MIUR e gli Uffici competenti degli atenei/enti nella fase di gestione amministrativa dei progetti approvati.

Qui di seguito si analizzano più in dettaglio gli aspetti più rilevanti del nuovo bando.

COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di garanzia avrà la responsabilità, nei confronti della comunità scientifica e del Ministero, della correttezza della procedura di valutazione scientifica dei progetti, che sarà condotta nel rispetto del criterio della "peer review".

A tale scopo, la Commissione, formata da quattordici esperti (uno per area) si avvarrà dell'opera di revisori (referee), preferibilmente stranieri, selezionati tra i maggiori esperti internazionali attraverso il criterio delle parole chiave indicate nei progetti.

In nessun caso potranno essere coinvolti nella procedura di revisione, né far parte della Commissione di garanzia, coloro che, a qualunque titolo, parteciperanno al bando PRIN 2008.

La valutazione collegiale espressa dai revisori (attraverso l'attribuzione di un unico punteggio e di un unico sintetico giudizio complessivo) non potrà essere assolutamente sindacata dalla Commissione di garanzia, se non per i seguenti motivi:

- mancato accordo tra i referee in fase di espressione del giudizio collegiale;

- evidenti discordanze tra il punteggio attribuito ed il giudizio sintetico espresso;
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

In tali casi la Commissione potrà far ricorso ad un ulteriore giudizio di un terzo referee (selezionato sempre attraverso un'operazione di "matching" tra le parole chiave del progetto e le competenze professionali) che dovrà anche tenere conto dei giudizi già espressi per permettere di addivenire comunque al giudizio collegiale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ciascun progetto, come detto, sarà valutato da due revisori indipendenti, che dovranno preventivamente rilasciare, per via telematica, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.

La procedura valutativa si svolgerà esclusivamente per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte:

fino a punti 35;

b) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso:

fino a punti 15;

c) integrabilità delle attività delle singole unità operative rispetto all'obiettivo generale del progetto:

fino a punti 10.

Solo i progetti con punteggio complessivo almeno pari a 48/60 potranno essere considerati ai fini dell'eventuale finanziamento ministeriale, fermo restando che, in relazione alle risorse effettivamente disponibili, il raggiungimento di un punteggio almeno pari al predetto limite non potrà costituire garanzia di finanziamento.

Per ogni area sarà comunque garantita l'assegnazione di una quota parte delle risorse pari ad almeno il 3% delle effettive disponibilità finanziarie.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Ciascun progetto di ricerca dovrà avere durata biennale e potrà prevedere da una a cinque unità operative (dette anche unità di ricerca), una delle quali (e non più di una per progetto) potrà appartenere a un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR. Nel caso in cui il progetto preveda un'unica unità operativa, questa non potrà che appartenere ad un ateneo.

E' da rilevare che la previsione di più unità operative potrà favorire il raggiungimento di punteggi più elevati (in base a quanto previsto al punto c dei "criteri di valutazione")

Ogni unità operativa sarà diretta da un responsabile scientifico dipendente dall'ateneo o dall'ente cui afferisce l'unità stessa, e cioè da una persona fisica avente la qualifica di professore, o ricercatore del ruolo universitario, o assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, o ricercatore (o equiparato) appartenente al ruolo di ente pubblico di ricerca afferente al MIUR.

Ogni unità operativa dovrà essere peraltro composta da uno o più docenti/ricercatori/tecnologi appartenenti ai ruoli dell'ateneo/ente cui afferisce l'unità operativa stessa, nonché (eventualmente) da altri docenti/ricercatori/tecnologi appartenenti ai ruoli di altri atenei/enti e/o da personale non strutturato.

A tutti i docenti/ricercatori/tecnologi inseriti nelle singole unità operative verrà richiesto, tramite procedura telematica, l'assenso alla partecipazione al progetto. Ogni docente/ricercatore/tecnologo potrà dare l'assenso alla partecipazione a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa, senza peraltro alcun impegno preventivo in termini di mesi persona per anno.

Nell'ambito del personale non strutturato, anche ai titolari di assegni di ricerca, di borse di dottorato, di borse di post-dottorato e di borse di scuola di specializzazione verrà richiesto, tramite procedura telematica, l'assenso alla partecipazione al progetto. Ciascuno di loro potrà dare l'assenso alla partecipazione più progetti di ricerca, sempre senza alcun impegno preventivo in termini di mesi persona per anno. Tuttavia, in caso di cambiamento di status con inserimento nei ruoli di un ateneo/ente, anche tale personale dovrà restringere la propria partecipazione ad un solo progetto di ricerca, mediante apposita opzione.

Nel caso in cui nell'unità operativa figurino almeno due docenti/ricercatori (compreso il responsabile) appartenenti ai ruoli dell'ateneo/ente cui afferisce l'unità operativa stessa, il responsabile scientifico potrà designare, tra questi, un vice-responsabile scientifico, che possa sostituirlo alla guida dell'unità operativa in caso di suo trasferimento o di prolungato impedimento.

E' importante sottolineare, tuttavia, come non esista alcun obbligo di costituzione di unità operative composte da più docenti/ricercatori/tecnologi, così come non esista alcun obbligo (in caso di costituzione di unità operative con più docenti/ricercatori) di individuare necessariamente un vice-responsabile scientifico.

Si tratta, quindi, soltanto di facoltà lasciate alla libera scelta del responsabile scientifico dell'unità operativa, attraverso le quali potrebbe tuttavia conseguirsi una maggiore snellezza operativa, evitando il ricorso a procedure autorizzative da parte del MIUR, conseguenti ad apposite istanze di parte.

Ogni progetto sarà presentato da un Coordinatore scientifico, che dovrà necessariamente coincidere con uno dei responsabili scientifici di unità operativa.

Al Coordinatore scientifico spetterà la responsabilità scientifica dell'intero progetto (con le relative implicazioni organizzative e finanziarie, come ad esempio quelle relative alla suddivisione delle attività e dei relativi costi sia in fase di presentazione del progetto sia in fase di rideterminazione a seguito di eventuale approvazione), ma la gestione operativa dei contributi assegnati ad ogni unità di ricerca rientrerà nell'ambito della responsabile autonomia di ogni singola unità, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità.

Non potranno essere responsabili di unità o comunque partecipare ai progetti, tutti coloro che nel corso del 2009 saranno collocati a riposo per limiti d'età, né tutti coloro che risultano già inseriti in gruppi di ricerca finanziati dal MIUR nel programma PRIN 2007, al fine di favorire il pieno rispetto del principio dell'alternanza già assicurato nei precedenti bandi PRIN.

CHIARIMENTI SUGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene utile sottolineare quanto segue:

cofinanziamento delle unità operative

1. ogni responsabile di unità operativa dovrà certificare la disponibilità, presso l'ateneo/ente cui afferisce la stessa unità, delle risorse umane e strumentali nonché (a titolo di cofinanziamento interno) delle risorse finanziarie disponibili o acquisibili con certezza, proprie o messe a disposizione da soggetti esterni, per una quota almeno pari al 30% del costo del progetto, restando il rimanente 70% a carico del MIUR; tra le risorse disponibili o acquisibili con certezza non potranno, in nessun caso, essere considerate le risorse provenienti, a qualunque titolo, da programmi finanziati direttamente o indirettamente dal MIUR (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, progetti FAR, FIRB, FISIR, PON, FAS, altri progetti PRIN);
2. le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con altri fondi specifici per il finanziamento di progetti (quali FAR, FIRB, FISIR, ecc.) potranno essere pertanto imputate al

progetto (e poi rendicontate) solo per la parte a carico dei fondi PRIN, nel rispetto di quanto già detto al precedente punto 1; ad esempio, una fattura per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a 1.000 euro, di cui 300 sui fondi PRIN e 700 sui fondi FIRB, dovrà essere imputata al progetto PRIN solo per l'importo di 300 euro; i restanti 700 non figureranno nell'articolazione economica del progetto PRIN né in sede di preventivo né in sede di consuntivo (e quindi non saranno considerati né come costo né, di conseguenza, come cofinanziamento) perché saranno contemporaneamente imputati sul progetto FIRB;

3. le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con fondi propri potranno essere invece imputate al progetto (e poi rendicontate) per l'intero ammontare; ad esempio, una fattura per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a 1.000 euro, di cui 400 sui fondi PRIN e 600 su fondi propri, sarà imputata al progetto PRIN per l'importo di 1000 euro;
4. ogni unità operativa potrà considerare (del tutto facoltativamente) una quota forfetaria di spese generali non superiore al 10% del costo del progetto; tale quota (che sarà quantificata all'atto della rideterminazione dei costi) sarà considerata come destinata al rimborso dei costi indiretti sostenuti dall'ateneo/ente sede dell'unità operativa (tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese telefoniche, spese postali, utilizzo laboratori, fotocopie, cancelleria, spese dipartimentali inerenti la gestione del progetto, ecc.), non dovrà essere in alcun caso rendicontata, e concorrerà a formare parte del cofinanziamento interno di cui al punto precedente; in caso di mancata attribuzione al progetto della quota forfetaria, i costi indiretti non saranno comunque imputabili al progetto, e di conseguenza non saranno rendicontabili sotto alcuna voce di spesa;
5. nel caso in cui l'unità operativa sia costituita da almeno due docenti/ricercatori appartenenti ai ruoli dell'ateneo/ente cui afferisce la stessa unità, in via sperimentale, per l'anno 2008, il sistema provvederà ad inserire automaticamente tra i costi del progetto anche quota parte del costo del personale interno, mediante valorizzazione di un costo lordo convenzionale pari a un mese/persona, rapportato, in prima applicazione, al livello base della relativa qualifica, del solo responsabile di unità. L'importo così determinato (che, in cifra tonda, potrà essere posto pari a 7.000 euro per i professori ordinari, 5.000 euro per i professori associati, 4.000 euro per i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, 7.000 euro per i direttori di istituto degli enti di ricerca, 5.000 euro per i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici degli enti di ricerca, 4.000 euro per i primi ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, 3.000 euro per i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca), verrà considerato come risorsa già disponibile presso l'ateneo/ente e concorrerà pertanto a formare parte del cofinanziamento interno; in tal modo potrà ottenersi una maggiore razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie, con possibili impieghi in ulteriori attività di ricerca al di fuori dei progetti PRIN;
6. nel caso in cui l'unità operativa sia costituita anche da docenti/ricercatori/tecnologi esterni all'ateneo/ente cui afferisce la stessa unità, per tali soggetti non potranno essere previsti compensi per la loro collaborazione, ma solo rimborsi per le spese sostenute (e regolarmente documentate) per viaggi/missioni connessi con lo svolgimento del progetto; di conseguenza, nessun cofinanziamento dell'ateneo/ente potrà essere imputato al progetto in riferimento alla partecipazione dei soggetti in argomento

sostituzioni, trasferimenti, ecc.

7. il ritiro volontario dal progetto di docenti/ricercatori/tecnologi che non rivestano il ruolo di responsabili di unità operative o di vice-responsabili delle stesse, motivato adeguatamente, sarà considerato come automaticamente ammissibile, qualora vi sia l'assenso del responsabile dell'unità operativa e del coordinatore di progetto, e non necessiterà pertanto di alcuna autorizzazione da parte del MIUR; la possibilità di ritiro volontario resterà peraltro preclusa fino all'avvenuta chiusura del successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio di alternanza, e non sarà consentita nel caso in cui, attraverso il ritiro, dovessero venire meno le condizioni per la valorizzazione del costo lordo convenzionale; in tale ultimo caso, il ritiro dal progetto (anche non volontario) comporterà la necessità di procedere ad apposita sostituzione, che sarà subordinata ad autorizzazione da parte del MIUR, sulla base di motivata proposta formulata dal responsabile dell'unità, acquisito l'assenso del sostituto e del coordinatore di progetto; in ogni caso, il sostituto non dovrà risultare già inserito in altri progetti PRIN 2007 o 2008, ed il sostituto non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza;

8. l'inserimento di docenti/ricercatori/tecnologi (che non risultino già inseriti in altri progetti PRIN 2007 o 2008) dovrà essere adeguatamente motivato dal responsabile di unità, e sarà considerato come automaticamente ammissibile, senza alcuna necessità di autorizzazione MIUR, previa acquisizione dell'assenso dell'interessato e del coordinatore di progetto; l'inserimento di docenti/ricercatori/tecnologi già inseriti in altri progetti PRIN 2007 o 2008 non sarà invece consentito;
9. la sostituzione di un responsabile di unità operativa potrà essere considerata come automaticamente ammissibile, per cessazione dal servizio, prolungato impedimento o per trasferimento in altra sede, qualora sia stato indicato in progetto il nominativo del vice-responsabile; in caso contrario (per motivi diversi, ma di particolare importanza, o per mancata identificazione del vice-responsabile) la sostituzione del responsabile di unità operativa, sulla base di motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (ovvero dal coordinatore di progetto, nell'impossibilità a provvedere da parte del responsabile stesso) sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del MIUR (sentito il coordinatore di progetto), previa valutazione delle relative motivazioni ed acquisito l'assenso del sostituto; in ogni caso, il responsabile sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza;
10. la sostituzione di un vice-responsabile di unità operativa, sulla base di motivata proposta formulata dal responsabile dell'unità, sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del MIUR (sentito il coordinatore di progetto), previa valutazione delle relative motivazioni ed acquisito l'assenso sia dello stesso vice-responsabile sia del sostituto; in ogni caso, il vice-responsabile sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza;
11. la sostituzione di un coordinatore di progetto sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del MIUR, e sarà concessa solo per gravi motivi, sulla base di apposita proposta formulata dallo stesso coordinatore (ovvero, nell'impossibilità a provvedere da parte del coordinatore, a maggioranza dei responsabili delle unità di ricerca; ovvero ancora, sempre nel caso di impossibilità a provvedere da parte del coordinatore, e qualora vi sia un'unica unità operativa o non sia possibile raggiungere una maggioranza dei responsabili delle unità di ricerca, dal Rettore dell'ateneo di appartenenza del coordinatore), previo assenso del nuovo coordinatore designato; in ogni caso, il coordinatore sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza;
12. il trasferimento di un responsabile di unità operativa comporterà la sua sostituzione automatica quale responsabile di unità operativa, solo nel caso in cui sia stato indicato in progetto il nominativo del vice-responsabile; in caso contrario (mancata identificazione del vice-responsabile) il trasferimento del responsabile di unità operativa potrà comportare o il trasferimento dei fondi dall'ateneo/ente di origine all'ateneo/ente di destinazione o la eventuale sostituzione del responsabile in seno all'unità operativa originaria; in ognuno di questi ultimi due casi, sulla base di motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (sentito il coordinatore di progetto), sarà necessaria la preventiva autorizzazione del MIUR, previa valutazione delle motivazioni addotte; nel primo caso dovrà essere comunque acquisito l'assenso degli atenei/enti interessati (ed in particolare la certificazione di disponibilità delle risorse da parte dell'ateneo/ente nuovo destinatario dei fondi); nel secondo caso, dovrà essere acquisito l'assenso del sostituto; in ogni caso, il responsabile sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza

particolarità sulle voci di spesa

13. l'inserimento in progetto di personale a contratto, assegnisti, dottorati, ecc., di nuova assunzione (con ciò intendendo tutto il personale il cui rapporto giuridico con l'ateneo/ente abbia decorrenza non anteriore alla data di approvazione del progetto PRIN), dovrà essere funzionale alle attività connesse con il programma di ricerca e gli oneri relativi potranno essere esposti tra i costi del progetto; peraltro, fatta eccezione per i dottorati, tali costi potranno essere a totale carico del progetto solo fino alla scadenza temporale dello stesso (e cioè al termine del secondo anno); è pertanto estremamente importante che gli atenei/enti provvedano all'eventuale attivazione di tali contratti/borse/assegni con la massima tempestività; per i dottorati, invece, in deroga al principio di "cassa", potranno essere riconosciuti i costi anche in base all'impegno (giuridicamente vincolante) assunto all'atto del conferimento della borsa, e quindi anche oltre la scadenza temporale del progetto;

14. l'inserimento in progetto di personale a contratto, assegnisti, dottorati, ecc., già acquisito, prima della data di approvazione del progetto PRIN, con altri fondi, diversi dai fondi PRIN, non comporterà in alcun caso l'attribuzione di costi a carico del progetto, fatti salvi i costi relativi ad eventuali missioni inerenti al progetto;
15. le grandi attrezzature scientifiche inserite tra i costi del progetto dovranno essere dettagliatamente descritte e accuratamente motivate, evidenziando in particolare la eventuale necessità di utilizzo condiviso con le altre unità operative del progetto proposto; l'acquisto di tali attrezzature non sarà consentito se effettuato nell'ultimo trimestre del progetto;
16. le spese per pubblicazioni e convegni per la presentazione dei risultati finali della ricerca saranno riconosciute come ammissibili anche se solo impegnate alla data di scadenza del progetto; ciò, purché le pubblicazioni e la presentazione dei risultati avvengano entro nove mesi dalla conclusione del progetto, e purché le relative spese avvengano entro dodici mesi dalla conclusione del progetto; il MIUR effettuerà verifiche a campione per accertare il rispetto delle predette condizioni, e potrà procedere in qualunque momento, in caso di discordanza tra le rendicontazioni e le risultanze delle verifiche, al recupero di quanto eventualmente erogato in eccedenza agli atenei/enti, anche ricorrendo a compensazioni sui futuri fondi PRIN o su altri fondi (fatta salva ogni possibile azione, nei confronti di eventuali responsabili, per fatti rilevanti dal punto di vista civile e/o penale).
17. tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di rideterminazione) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti; qualora, peraltro, tali variazioni dovessero superare (anche per una sola voce di spesa) il limite del 20% del costo complessivo definito in sede di rideterminazione per la singola unità operativa (o, se inferiore a tale limite, il valore di 10.000 euro), le variazioni dovranno essere assoggettate ad apposita autorizzazione da parte del MIUR (sulla base di motivata proposta del responsabile dell'unità operativa) sentito il coordinatore di progetto; in caso contrario (variazioni per singole voci di spesa contenute entro i limiti suddetti) tali variazioni saranno considerate come automaticamente ammissibili, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto; ogni coordinatore di progetto sarà tenuto a segnalare al MIUR eventuali inadempimenti da parte delle singole unità operative di progetto;
18. il costo complessivo rendicontato a consuntivo da ogni singola unità di ricerca potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto preventivato in sede di rideterminazione; qualora, peraltro, tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR, resterà in ogni caso fissato al limite massimo stabilito in sede di rideterminazione; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato nella misura massima del 70% di quanto effettivamente rendicontato;
19. condizione necessaria per l'imputazione di una spesa (qualunque essa sia) al progetto PRIN sarà la collocazione temporale compresa tra la data di approvazione del progetto e la data di scadenza del progetto, fatta eccezione per le spese relative ai dottorati, alle pubblicazioni, alla presentazione dei risultati finali ed alle grandi attrezzature, per le quali valgono le indicazioni precedentemente fornite, e per le spese, sostenute esclusivamente con fondi messi a disposizione dall'ateneo/ente quale quota di cofinanziamento (nel caso in cui tale quota non sia interamente coperta dal costo convenzionale del personale interno), che potranno avvenire anche subito dopo la data di scadenza per la presentazione dei progetti

varie

20. in nessun caso sarà consentito apportare modifiche agli obiettivi originari di progetto;
21. per i progetti approvati, all'atto della certificazione d'impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi disponibili e/o acquisibili in relazione al costo rideterminato, i fondi eventualmente indicati all'atto della presentazione della domanda come "messi a disposizione da soggetti esterni" dovranno essere già effettivamente acquisiti dall'ateneo/ente cui afferisce l'unità operativa;
22. I finanziamenti ministeriali verranno erogati in unica soluzione, ancorché i progetti siano di durata biennale.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano sia in inglese, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica (accedendo al sito <http://prin.miur.it> tramite “user name” e “password”) entro il termine sotto indicato, e per il tramite di apposita modulistica predisposta dal MIUR e dal CINECA.

Per il 2008, la scadenza per la presentazione delle domande di cofinanziamento è fissata improrogabilmente al 27 gennaio 2009 per i Coordinatori scientifici (modello A), e al 20 gennaio 2009 per i responsabili di unità (modello B).

Il sistema informatizzato, eseguite le necessarie verifiche, restituirà un numero di protocollo (CIP) che identificherà il progetto per tutto il suo iter e che verrà inserito automaticamente nel mod. B dei responsabili delle unità operative indicati dal Coordinatore scientifico.

E' indispensabile che il Coordinatore scientifico e i responsabili di unità indichino il loro indirizzo di posta elettronica, poiché a tale indirizzo (le cui variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al CINECA) il sistema automaticamente indirizzerà tutte le comunicazioni.

Il responsabile di unità operativa, come azione propedeutica alla successiva compilazione del modello B, dovrà accettare, per via telematica, la sua partecipazione al progetto di ricerca.

Nel momento in cui i modelli A e B verranno salvati come "definitivi", saranno acquisiti dal sistema e come tali non più modificabili.

Dopo la chiusura, i modelli B, sui quali il sistema avrà apposto data ed ora di acquisizione, potranno essere stampati e, debitamente firmati, dovranno obbligatoriamente essere consegnati, entro il termine del 6 febbraio 2009, all'ufficio ricerca del proprio Ateneo o del proprio Ente, che dovrà custodirli allo scopo di consentire eventuali riscontri da parte del MIUR.

Il Coordinatore scientifico del progetto procederà alla compilazione e alla stampa del relativo modello A che depositerà, debitamente firmato, presso l'Ufficio Ricerca della propria Università, entro la scadenza del 6 febbraio 2009.

Si segnala l'importanza di evitare la presenza, nell'ambito dello stesso progetto, di più unità di ricerca afferenti ad un unico Dipartimento. Sarà pertanto cura del coordinatore sollecitare l'aggregazione in una unica unità tra i ricercatori appartenenti alla stessa struttura organizzativa.

Si ribadisce che la copia cartacea dei modelli A e B non deve essere inviata al Ministero. In caso di necessità, la documentazione sarà richiesta dal MIUR all'ateneo/ente di appartenenza del coordinatore o dei responsabili di unità.

A conclusione di tale fase, l'Ufficio Ricerca di ciascuna Università provvederà a trasmettere al MIUR, entro il 16 febbraio 2009, il “Riepilogo numerico” dei Modelli A presentati dai propri Coordinatori scientifici, comprensivo dei dati economici riferiti alle unità di ricerca e già certificati dai Rettori o dai Presidenti degli Enti e dei modelli B presentati dai propri responsabili scientifici, debitamente sottoscritto dal Rettore.

RIDETERMINAZIONE DEI COSTI

Il cofinanziamento totale assegnato ad ogni progetto sarà comunicato al relativo Coordinatore scientifico nazionale che provvederà ad indicare al Ministero le quote da ripartire tra le singole unità operative.

Nella rideterminazione del costo, la eventuale quota relativa al costo convenzionale del personale interno non potrà comunque risultare superiore al 30% del costo del progetto, ove non sia imputata alcuna quota di spese generali, ovvero alla differenza tra il 30% e la quota di spese generali effettivamente imputata.

Per i progetti ammessi al cofinanziamento, il Ministero chiederà ai Rettori delle Università proponenti e ai Presidenti degli Enti di ricerca, apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri, in relazione al costo rideterminato. La certificazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del Ministero.

Non potrà essere presa in considerazione, in tale fase, sia pure a fronte di un finanziamento concesso inferiore a quello richiesto, una riduzione degli obiettivi di progetto rispetto a quelli originari indicati in sede di presentazione del progetto stesso, trattandosi di elementi posti a base del giudizio scientifico complessivo. La riduzione del cofinanziamento, in sede di approvazione del progetto, sarà pertanto da porre in relazione, esclusivamente, con costi non ritenuti congrui dai valutatori.

Per i progetti che, al termine delle operazioni di valutazione, saranno ammessi al cofinanziamento, sarà consentito, in sede di rideterminazione, procedere all'aggiornamento dello stato giuridico del personale inserito nella domanda qualora siano intervenute modifiche nel periodo intercorso dal momento della domanda alla concessione del cofinanziamento. Tale aggiornamento potrà comportare, ma nei limiti del 30% del costo rideterminato, anche la modifica dell'eventuale quota di costo convenzionale relativa al personale strutturato.

RELAZIONI E RENDICONTAZIONI FINALI

Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico nazionale compilerà una relazione scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmetterà con modalità telematica al Ministero e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ove operante, ovvero al CIVR, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

La relazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

Per ogni area scientifica, la Commissione di Garanzia provvederà ad individuare (previa valutazione di assenza di incompatibilità) uno o più esperti di settore cui sarà affidata la valutazione scientifica complessiva dei progetti al termine degli stessi; anche tali valutazioni saranno trasmesse all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ove operante, ovvero al CIVR, per i provvedimenti di rispettiva competenza. In particolare, di tali valutazioni, rese pubbliche, si terrà conto per successive assegnazioni di fondi.

Il Coordinatore scientifico avrà la responsabilità scientifica del progetto e sarà quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ma dalla responsabilità scientifica del Coordinatore resterà distinta la responsabilità delle singole unità di ricerca, per tutto quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

La rendicontazione contabile sarà effettuata, nel rispetto del "criterio di cassa", mediante apposita procedura telematica, dai responsabili di unità e dal Coordinatore nazionale (che ne assumeranno, ognuno per la propria parte, la relativa responsabilità) entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Il Ministero provvederà ad effettuare verifiche a campione delle rendicontazioni, anche facendo ricorso, per gli atenei/enti che si renderanno disponibili, ad audit interni da parte dei competenti Uffici Ricerca, e potrà richiedere, ove necessario, direttamente agli atenei/enti interessati, copie conformi delle relative documentazioni contabili.

Dovrà essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 20% del finanziamento ministeriale), assicurando al contempo l'esistenza di un numero minimo di verifiche per ogni ateneo/ente e per ogni area scientifica.

In caso di discordanza tra le rendicontazioni e le risultanze delle verifiche, il MIUR potrà procedere in qualunque momento al recupero di quanto eventualmente erogato in eccedenza agli atenei/enti, anche

ricorrendo a compensazioni sui futuri fondi PRIN o su altri fondi (fatta salva ogni possibile azione, nei confronti di eventuali responsabili, per fatti rilevanti dal punto di vista civile e/o penale).

ASPETTI PARTICOLARI

I Coordinatori scientifici ed i responsabili di unità dei programmi 2005 che non hanno presentato la relazione finale e la rendicontazione delle somme impegnate e quelli dei programmi 2006 che non hanno presentato la relazione annuale non potranno proporre programmi di ricerca per il bando 2008, né partecipare ad essi.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Luciano CRISCUOLI)